



Claudio Gentile

(dottore di ricerca in Diritto canonico nella Pontificia Università Urbaniana,
Facoltà di Diritto canonico)

La tutela dei minori nell'ordinamento vaticano *

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La normativa precedente alla Legge n. VIII - 3. Il Titolo II della Legge n. VIII del 2013 - 4. I provvedimenti del 26 marzo 2019 - 5. Conclusioni.

1 - Introduzione

Nell'ultimo decennio l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, e in particolare il settore penale, è stato profondamente rivisto con l'emanazione di una serie di provvedimenti volti ad adeguare la normativa statale sia al mutare dei tempi, sia alle disposizioni previste nelle Convenzioni internazionali a cui la Santa Sede ha aderito anche per conto dello Stato vaticano¹. Tra questi vanno ricordate la Legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo² e le Leggi 11 luglio 2013, nn. VIII³ (*Norme complementari in materia penale*), IX⁴ (*Norme recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*) e X⁵ (*Norme generali in materia di sanzioni amministrative*)⁶.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso per l'apertura del 91° anno giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 15 febbraio 2020, in *L'Osservatore Romano*, 16 febbraio 2020, p. 8. Sulle esigenze di riforma del sistema penale vaticano cfr., *ex multis*, **G. DALLA TORRE**, *Introduzione*, in G. DALLA TORRE, G. BONI (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 2-4; **G. BONI**, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 123 (2012), pp. 107-156.

² In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 81 (2010), pp. 167-201.

³ In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 84 (2013), pp. 77-108.

⁴ In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 84 (2013), pp. 109-131.

⁵ In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 84 (2013), pp. 133-144.

⁶ Per una disamina sulle riforme penali vaticane del 2013 cfr., *ex multis*, **G. DALLA TORRE**, *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 22 (2014), pp. 443-460; **A. SARAI**, *Recenti modifiche al sistema penale e amministrativo dello Stato della Città del Vaticano: una prima lettura*, in *Ius Ecclesiae*, 26 (2014),



La Legge n. VIII del 2013, in particolare, integrando il vigente codice penale vaticano con una serie di nuovi reati, ha riservato un intero Titolo, il secondo, alla tutela dei minori.

Questo tema ha visto nell'ultimo scorcio del Novecento una importante evoluzione a livello planetario grazie all'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica e della classe politica. Ciò ha portato alla predisposizione di normative che hanno riconosciuto ai minori, in considerazione delle loro ridotte capacità fisiche e psichiche, una specifica titolarità di diritti e di interessi, ampliando così la loro tutela e protezione⁷.

Senza addentrarci in un ambito che esula dal presente lavoro, un primo riconoscimento del dovere di protezione e difesa dell'infanzia si ha con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata a Ginevra dall'Assemblea della Società delle Nazioni nel 1924. A questa Dichiarazione hanno fatto seguito diverse Risoluzioni (in particolare la n. 1386 del 20 novembre 1959⁸ dell'ONU), Convenzioni settoriali e atti internazionali di varia natura che dimostrano un crescente interesse della comunità internazionale verso i diritti dei minori⁹.

Una forte spinta alla revisione e "uniformizzazione" della normativa dei vari Paesi a tutela dei minori si è avuta con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e i successivi Protocolli opzionali del 25 maggio 2000¹⁰. La Convenzione del 1989, che qualifica fanciullo (*child* nel testo ufficiale inglese) "ogni essere umano avente un'età inferiore ai diciotto anni" (art. 1), tra le varie disposizioni prevede l'obbligo per ogni Stato firmatario di "proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale" (art. 34). A tal fine

pp. 149-168; **A. SARAI**, *La legislazione penale vaticana: principi e linee evolutive, anche in raffronto al diritto canonico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 125 (2014), pp. 301-323; **P. GALLO**, *Diritto canonico e diritto vaticano nelle recenti riforme della Santa Sede*, in *Il Foro Italiano*, 5 (2013), pp. 242-251.

⁷ Cfr. **M.R. SAULLE**, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino nel XX anniversario*, in G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI (a cura di), *Le sfide del Diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, pp. 235-252.

⁸ Con questa risoluzione l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la *Dichiarazione dei diritti dei minori*.

⁹ Per un *excursus* cfr., *ex multis*, **F. DI VIRGILIO**, *Evoluzione e sviluppi della tutela giuridica del bambino soldato nel diritto internazionale* (in *diritto.it*), in particolare §§ 1 e 2.

¹⁰ Protocollo sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile e Protocollo sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati.



“gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico”.

L’approvazione della Convenzione ha inaugurato una nuova stagione in cui il minore dall’essere considerato oggetto di tutela da parte degli adulti diviene soggetto portatore di diritti e bisognoso di speciali attenzioni.

La suddetta Convenzione e i successivi Protocolli opzionali sono stati sottoscritti e ratificati anche dalla Santa Sede per conto proprio e dello Stato della Città del Vaticano¹¹, per cui il Legislatore vaticano è intervenuto - forse in ritardo rispetto ad altri Stati¹² - emanando la citata Legge n. VIII¹³, che ha ridisegnato completamente le fattispecie penali a tutela dei minori.

Il Legislatore vaticano, d’altro canto, non poteva non rendere regola giuridica positiva una delle prescrizioni più esplicite presenti nel Vangelo¹⁴, aggiornando quelle esistenti e aggiungendone delle nuove.

¹¹ La Santa Sede ha ratificato la Convenzione il 20 aprile 1990, mentre i Protocolli opzionali il 24 ottobre 2001.

¹² I principi e i reati previsti dalla Convenzione del 1989 sono stati recepiti in Italia, per esempio, con le Leggi 3 agosto 1998, n. 269 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*) e 6 febbraio 2006, n. 38 (*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*). Alcuni reati (per esempio, atti sessuali con minorenni) erano già stati introdotti o rivisti con la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (*Norme contro la violenza sessuale*). Le fattispecie sono state ulteriormente aggiornate da ultimo con la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*).

¹³ Cfr. secondo alinea del “considerato” della Legge n. VIII. La Legge adegua l’ordinamento interno agli obblighi previsti da varie Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede tra le quali: Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, Convenzione internazionale del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, Convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra. Cfr. **D. MAMBERTI**, *L’ampia portata di un intervento normativo*, in *L’Osservatore Romano*, 12 luglio 2013, p. 7.

¹⁴ “Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare” (Mc 9, 42).



L'impianto normativo attuale giunge anche come frutto dell'ampia e dolorosa riflessione sugli abusi sessuali commessi sui minori dai chierici compiuta negli ultimi anni dalla Chiesa Cattolica. Tale approfondimento voluto dagli ultimi Pontefici ha portato a un risoluto intervento normativo (e organizzativo) da parte della Santa Sede che ha profondamente innovato l'ordinamento canonico sul punto¹⁵, fermo ai primi anni del Novecento e ben poco conosciuto anche dagli stessi uomini di Chiesa.

2 - La normativa precedente alla Legge n. VIII del 2013

Con lo scambio degli strumenti di ratifica dei Patti Lateranensi il 7 giugno 1929 nasceva lo Stato della Città del Vaticano¹⁶. Il Pontefice regnante, a cui

¹⁵ Per un quadro generale sulla normativa canonica cfr., *ex multis*, C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores. Normativa sostanziale e procedurale*, Aracne, Roma, 2018. Per gli ultimi interventi pontifici vedi F. LOMBARDI (a cura di), *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019; D. MILANI, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 50 (2019), pp. 1-24; J. L. SÀNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El "Motu Proprio" "Vos estis lux mundi": contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, in *Estudios Eclesiásticos*, vol. 94, n. 371 (2019), pp. 655-703; F. LOMBARDI, *Protezione dei minori. I passi avanti del Papa dopo l'Incontro di febbraio 2019*, in *La Civiltà Cattolica*, 170 (2020), I, pp. 155-166.

¹⁶ Cfr., *ex multis*, F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 2019; P.A. D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994; G. DALLA TORRE, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma, XXXII, 1994; P.A. D'AVACK, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Utet, Torino, 1975, p. 574; D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello stato*, Cedam, Padova, 1930. Sotto il profilo storico e dei rapporti Stato-Chiesa cfr., *ex multis*, F. PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendici di documenti*, a cura di M. MACCARONE, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959; A. RICCARDI, *Alle origini dello Stato della Città del Vaticano*, in GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, 1929-2009. *Ottanta anni dello Stato della Città del Vaticano*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 31-38; G. DALLA TORRE, *La Città del Vaticano e l'Italia: storia delle relazioni dal Trattato ai nostri giorni*, in GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Lo Stato della Città del Vaticano. Atti del convegno sugli 80 anni (12-14 febbraio 2009)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 245-272; F. BONINI, *Uno Stato nuovo*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2019*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 21-34. Sui profili internazionalistici cfr., *ex multis*, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 57-72; M. TEDESCHI, *La condizione giuridica dello Stato della Città del Vaticano*, in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Giuffrè, Milano 1997, p. 131 ss.; M. MIELE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*, Cedam, Padova, 1937; G. ARANGIO RUIZ, *La Città del Vaticano*, in *Rivista di*



l'art. 3 del Trattato assegnava "la piena proprietà e la esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana" sul nuovo Stato, quel giorno stesso procedeva a emanare sei Leggi¹⁷ che avrebbero formato l'ossatura di questa nuova entità sovrana¹⁸. La Legge n. II, in particolare, era precipuamente dedicata alle fonti del diritto.

Ai sensi degli artt. 4 e 7 della predetta Legge, nello Stato vaticano si prevedeva l'applicazione, con alcune limitazioni quali la non contrarietà al diritto divino e ai principi generali del diritto canonico, dei codici penale del 1889 (cosiddetto Codice Zanardelli) e di procedura penale del 1913 (cosiddetto Codice Finocchiaro Aprile) allora vigenti nel Regno d'Italia¹⁹.

Nel corso degli anni le norme penali e processualpenalistiche hanno subito limitatissime modifiche, la più importante delle quali è stata realizzata con la Legge n. L²⁰ del 21 giugno 1969²¹.

Papa Benedetto XVI nel rivedere il sistema delle fonti del diritto dello Stato con la Legge 1 ottobre 2008, n. LXXI²², non ha sostanzialmente mutato l'assetto precedente in ciò che concerne il settore penale²³. Infatti gli articoli 7 e 8 della nuova Legge hanno confermato il rinvio ai codici

diritto pubblico, 1929, I, p. 600 ss; **A.C. JEMOLO**, *Carattere internazionale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1929, p. 188 ss.

¹⁷ In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 1 (1929), pp. 1-31.

¹⁸ Sull'ordinamento giuridico cfr., *ex multis*, **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, R. Bemporad & Figlio, Firenze, 1932, ristampa anastatica Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 (con saggi di aggiornamento in appendice, tra cui **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa*); **W. HILGEMAN**, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012.

¹⁹ **G.B. DE MAURO**, *Il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista penale*, 1929, p. 181 ss.

²⁰ In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 40 (1969), pp. 13-26. Altre leggi di modifica del sistema penale sono la Legge 10 gennaio 1983, n. LII (in *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 54 (1983), pp. 81-87), e la Legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII (in *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 65 (1994), pp. 57-59).

²¹ Cfr. **P. CIPROTTI**, *Note sull'aggiornamento della legislazione penale vaticana*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1971, p. 40 ss; **ID.**, *La recente riforma del diritto e della procedura penale nello Stato della Città del Vaticano*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 1970, p. 381 ss.

²² In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 79 (2008), pp. 65-70.

²³ Cfr., *ex multis*, **A. SARAI**, *Le fonti del diritto vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011; **J.I. ARRIETA**, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius Ecclesiae*, 21 (2009), pp. 231-242; **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, 2009, 4, pp. 457-559; **A. GIANFREDA**, *La legge sulle fonti dello SCV del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 17 (2009), pp. 365-387.



Zanardelli e Finocchiaro Aprile²⁴, così come vigenti al 7 febbraio 1929 e integrati e modificati dalle leggi vaticane nel corso degli anni.

Consistenti interventi sul sistema penale e processuale penale, seppure limitati soprattutto all'ambito finanziario e alla lotta al riciclaggio²⁵, sono stati compiuti successivamente alla ratifica della Convenzione monetaria con l'Unione Europea, avvenuta nel 2009²⁶, con le citate Leggi n. CXXVII/2010 (e successive modificazioni²⁷) e nn. VIII, IX e X/2013.

Per quanto concerne i reati in danno di minori, prima dell'entrata in vigore della Legge n. VIII del 2013 l'ordinamento vaticano non era completamente privo di una normativa, seppure datata e con elementi valoriali differenti²⁸, che punisse in qualche modo i comportamenti posti in essere contro l'integrità psico-fisica dei minori. Le fattispecie penali oggi introdotte nell'ordinamento vaticano erano, infatti, in parte ricomprese in norme incriminatrici più ampie e generiche che l'attuale legge non ha però eliminato.

Ci si riferisce in particolare agli articoli 331-339, presenti nel Libro II del codice penale, al Capo I del Titolo VIII (*Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*), relativi alla violenza carnale, agli atti di libidine, alla corruzione dei minorenni e all'oltraggio al pudore²⁹.

L'art. 331 punisce sia chi costringe una persona "a congiunzione carnale" con violenza o minaccia, sia chi

"si congiunge carnalmente con una persona dell'uno dell'altro sesso, la quale al momento del fatto: 1) non abbia compiuto gli anni dodici;

²⁴ Cfr. **A. DIDI**, *I novant'anni del codice di procedura penale dello Stato Vaticano*, in *Diritto e Religioni*, 14 (2019), pp. 169-196; **L. LEONCINI**, *Il processo penale vaticano: la "riscoperta" del Codice Finocchiaro Aprile ... rivisitato*, in *Legislazione penale*, 2013, p. 1117 ss.

²⁵ Cfr., *ex multis*, **G. RIVETTI**, *Stato della Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2014; **G. DALLA TORRE**, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 109-116;

²⁶ *Monetalis pactio inter Statum Civitatis Vaticanae et eius opera inter Sanctam Sedem et Communitatem Europaeam*, 17 dicembre 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), pp. 60-65.

²⁷ Legge 24 aprile 2012, n. CLXVI (in *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 83 (2012), pp. 25-74), 14 dicembre 2012, n. CLXXXV (in *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 83 (2012), pp. 149-151).

²⁸ Basti pensare che nei delitti contro la sfera sessuale il bene giuridico tutelato è la moralità pubblica e non, come ora avviene in Italia dopo la riforma operata con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, la libertà personale e la libertà e integrità sessuale.

²⁹ Per una analisi approfondita di questi reati è imprescindibile rifarsi a **V. MANZINI**, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Utet, Milano-Torino-Roma, 1915, p. 529 ss.



2) non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'istitutore; [...] 4) non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati".

Tale azione, se è commessa "con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche", riceve un incremento della pena (art. 332).

Come avveniva in Italia fino al 1996³⁰, il codice punisce con un ulteriore articolo specifico, il 333, gli atti di libidine che "non siano diretti al delitto" di violenza carnale, prevedendo un specifica aggravante sia se compiuti con "abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche" in caso di violenza o di minaccia, sia se in danno di minori di dodici anni o di chi "non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati".

In entrambe le fattispecie esaminate (violenza carnale e atti di libidine) se i fatti sono commessi da due o più persone simultaneamente si provvede con un aumento di pena (art. 334), anziché con un autonomo reato (cosiddettaviolenza sessuale di gruppo)³¹.

L'art. 335, invece, punisce la corruzione³² dei minori di sedici anni mediante atti di libidine, con un aggravamento della pena se il colpevole è "un ascendente della persona minore, o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanee, di essa".

Un problema connesso con questi reati (violenza sessuale/atti sessuali con minorenni, atti di libidine e corruzione di minorenni), che ne limita la repressione, è che sono punibili solo previa "querela di parte" presentata entro "un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia il diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso" (art. 336). Sappiamo, infatti, quanto sia difficile che le vittime di questi odiosi reati presentino denunce, soprattutto contro chi ne ha la tutela o la custodia, e in un così breve lasso di tempo.

Gli ultimi articoli di questo Capo puniscono le relazioni incestuose (art. 337), l'offesa del pudore o del buon costume con atti commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 338) e l'offesa del pudore, anche a

³⁰ Cfr., *ex multis*, A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, 4^a ed., Cedam, Padova, 2006.

³¹ Reato autonomo introdotto in Italia con la legge n. 66 del 1996.

³² Per corruzione di minorenni si intende compiere atti sessuali in presenza di minori al fine di farli assistere oppure mostrare loro materiale pornografico al fine di indurli a compiere o subire atti sessuali. Cfr. art. 609-*quinquies* del codice penale italiano.



fine di lucro, con “scritture, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico o offerti in vendita” (art. 339).

Come può vedersi i reati analizzati hanno due caratteristiche in comune: 1) c'è sempre un aggravante per chi ha un ruolo di tutela, cura o in generale di autorità e 2) l'età tutelata è più bassa rispetto agli attuali diciotto anni internazionalmente riconosciuti (dodici anni, aumentati a quindici, per il reato di violenza o congiunzione sessuale e atti di libidine, sedici anni per la corruzione).

La *ratio* sottesa è la volontà di tutelare i soggetti non in grado di opporsi validamente o di percepire correttamente il significato degli atti posti in essere a loro danno.

A completare la tutela penale dei minori vi sono anche i reati previsti dagli articoli 372 (lesioni personali)³³, 386 (abbandono di minorenni)³⁴, 389 (mancata informazione all'Autorità di minori abbandonati)³⁵, 390 (abuso dei mezzi di correzione)³⁶, 391 (maltrattamenti in famiglia o su minori)³⁷ del codice penale.

A questi reati si aggiunga la protezione che viene sempre data dall'ordinamento vaticano grazie alla stretta unione con l'ordinamento canonico, che è “la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo” (art. 1 della Legge sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI), e dai poteri del giudice in materia penale. Mi riferisco in particolare all'importante punto di riferimento che è dato dalla normativa canonica relativa ai delitti contro i minori commessi dai chierici e, soprattutto, alla possibilità per il giudice vaticano, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. LXXI del 2008, di punire i fatti che offendano i “principi della religione o della

³³ “Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito [...]”.

³⁴ “Chiunque abbandona un fanciullo minore dei dodici anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura, è punito [...]”.

³⁵ “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sé stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti, è punito [...]”.

³⁶ “Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito [...]”.

³⁷ “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni è punito [...]. Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è [...]”.



morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose" anche qualora manchi una qualsiasi specifica previsione penale³⁸.

3 - Il Titolo II della Legge n. VIII del 2013

I nove articoli del Titolo II della Legge n. VIII del 2013, dedicati alla tutela penale dei minori, hanno profondamente rivisto la materia e permettono ora agli operatori del diritto di individuare e punire più facilmente comportamenti che prima, anche in virtù del principio di legalità e quindi tassatività della legge penale, potevano sfuggire.

Le disposizioni integrano l'apparato sanzionatorio vigente introducendo ora espressamente i reati di vendita di minore (art. 5), prostituzione minorile (art. 6), violenza sessuale su minori (art. 7), atti sessuali con minori (art. 8), pedopornografia (art. 10), detenzione di materiale pedopornografico (art. 11) e arruolamento di minori (art. 12).

Con questi nuovi reati si focalizza

“ulteriormente l'attenzione sulla persona del minore, soggetto naturalmente tra i più deboli, rispetto agli altri beni già direttamente oggetto di tutela giuridica, come l'essere umano, la morale, la religione, la moralità pubblica, il buon costume, l'ordine familiare”³⁹.

Leggendo la descrizione delle nuove fattispecie incriminatrici salta agli occhi l'analogia con la normativa italiana (e in generale europea), la quale è il risultato, oltre che del recepimento della Convenzione ONU del 1989, anche della sottoscrizione dell'importante Convenzione del Consiglio di Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. I contenuti di tale Convenzione, pur non essendo stata ratificata dalla Santa Sede, sono però

³⁸ Vedi Trib. S.C.V., sent. 5 maggio 2007, Proc. Pen. Prot. n. 31/03 riunito al Proc. Pen. Prot. n. 5/04 Reg. Gen. Pen., in G. DALLA TORRE, G. BONI (a cura di), *Il diritto penale*, cit., pp. 272-283. Cfr. G. DALLA TORRE, *Introduzione*, in G. DALLA TORRE, G. BONI (a cura di), *Il diritto penale*, cit., pp. 8-9, e, sul rispetto del principio di legalità di questa norma, E. SELVAGGI, *Fonti suppletive e principio di legalità nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano*, in *Cassazione penale*, 49 (2009), 5, p. 198 ss.; D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 20 (2008), pp. 243-261; B. MARRO, *Il principio di legalità nell'ordinamento vaticano*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 118 (2007), pp. 351-359.

³⁹ Trib. S.C.V., sent. 4 dicembre 2014, Proc. Pen. Prot. n. 18/14 Reg. Gen. Pen., in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto Vaticano, 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 148-151.



stati presi come punto di riferimento dal Legislatore sia canonico⁴⁰, sia vaticano.

Ciò sia perché si deve evitare che «il Vaticano possa diventare un “paradiso” ricercato dalla mala vita perché più benevolo nel perseguimento delle condotte criminali e più mite nel sistema sanzionatorio»⁴¹, sia perché rendendo la normativa vaticana simile a quella italiana e più in generale internazionale è possibile utilizzare i vari istituti tipici della cooperazione tra gli Stati, *in primis* l’extradizione. Infatti è principio comune che affinché si possa procedere all’extradizione di un soggetto è necessario che il comportamento tenuto sia considerato reato, seppure a grandi linee, in entrambe gli Stati⁴² (cosiddetto principio della doppia incriminazione)⁴³.

Una normativa interna troppo dissimile da quelli degli altri Stati (e in particolare della confinante Italia) renderebbe vani tutti gli sforzi della magistratura.

Prima di definire le nuove fattispecie delittuose, il Titolo si apre con l’art. 4, dedicato alle “*definizioni*”. Tecnica che permette di rispettare il principio di tassatività e, soprattutto, semplificare la successiva descrizione delle fattispecie delittuose, evitando inutili ripetizioni.

Il citato articolo, in particolare, riprendendo i documenti internazionali, definisce minore “*ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni*” e stabilisce cosa debba intendersi per “*vendita di minore*”⁴⁴, “*prostituzione minorile*”⁴⁵ e “*materiale pedopornografico*”⁴⁶.

Per “*vendita di minori*” la legge specifica che si tratta

“*di qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un minore da una persona o da un gruppo di persone a un’altra persona*”

⁴⁰ Cfr. **M. RIONDINO**, *La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori*, in *Apollinaris*, 86 (2013), pp. 149-176.

⁴¹ **G. DALLA TORRE**, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 453.

⁴² Tale principio stabilisce che il fatto illecito deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, sia dello Stato concedente l’extradizione, indipendentemente dalla diversità del *nomen iuris* e dei regimi sanzionatori. Cfr., *ex multis*, **U. ALOISI, N. FINI**, voce *Estradizione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VI, Utet, Torino, p. 1013; **P. PISA**, *Previsione bilaterale del fatto*, Giuffrè, Milano, 1973.

⁴³ **A. SARAIS**, *Recenti modifiche*, cit., p. 167.

⁴⁴ Vedi art. 2, lett. a) del Protocollo opzionale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile.

⁴⁵ Vedi art. 2, lett. b) del Protocollo opzionale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile.

⁴⁶ Vedi art. 2, lett. c) del Protocollo opzionale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile.



o a un altro gruppo di persone contro il pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione”;

per “prostituzione minorile” si intende “l'utilizzazione di un minore nell'ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione, dati o promessi sia al bambino sia a una terza persona”; si definisce “materiale pedopornografico”, infine,

“qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali”.

Entrando nello specifico l'art. 5, rubricato “*vendita di minori*”, punisce “chiunque vende, offre, procura, consegna o accetta un minore al fine di: a) sfruttarlo a fini sessuali; b) esercitare la prostituzione minorile; c) trasferire gli organi contro remunerazione; d) costringerlo al lavoro forzato”. Per una più ampia tutela, il secondo comma persegue anche chi “ottiene indebitamente, in quanto intermediario della vendita, il consenso all'adozione di un minore in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione”.

L'ultimo articolo del Titolo, il 12, è estremamente residuale ed è stato inserito solo per adempiere a obblighi internazionali. La fattispecie, infatti, è verosimilmente difficilissimo, anche se in teoria non impossibile, che si configuri nello Stato, in quanto punisce chiunque “arruoli, addestrati o impieghi un minore in un'associazione per delinquere o in un gruppo armato”, con un aggravamento della pena se il minore ha meno di quattordici anni.

Tra l'articolo 5 e il 12, il Legislatore ha inserito i reati più prettamente a sfondo sessuale, che sono anche il cuore del provvedimento.

L'articolo 7 amplia e in parte modifica, con, invero, un problema di coordinamento, la sfera delle azioni già punibili dai preesistenti articoli 331 e 333 del codice penale. Infatti ora la legge persegue non solo chi con violenza o minaccia costringe un minore di dodici anni a congiungersi carnalmente come già avveniva con l'art. 331 o chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'articolo 331, commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine come recita l'art. 333, ma più in generale “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un minore a compiere o subire atti sessuali”. La già pesante pena della reclusione da sei a dodici anni, e la multa da 15.000 a 150.000 euro, è maggiorata se il minore ha meno di quattordici anni.



Questo articolo, quindi, in linea con i più recenti atti internazionali e con le normative di vari Paesi⁴⁷, oltre a innalzare l'età della vittima (da dodici a diciotto anni), aggiunge, tra le modalità di svolgimento dell'azione delittuosa, alla violenza e alla minaccia anche l'abuso di autorità e punisce qualsiasi atto sessuale compiuto o subito.

Come avviene nell'ordinamento italiano il Legislatore ha scelto di eliminare ogni tipo di differenza tra il reato di violenza sessuale e quello di atti di libidine violenti, la cui distinzione era essenzialmente fondata sull'elemento fattuale dell'avvenuta penetrazione.

L'integrità dei minori è ulteriormente tutelata dal successivo art. 8 che persegue, come avviene in Italia⁴⁸, in assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità⁴⁹, ogni atto sessuale compiuto con un minore di quattordici anni. L'azione è punita anche se compiuta ai danni di minori tra quattordici e diciotto anni, anche se con pene inferiori.

La pena è aumentata

“se il fatto è compiuto dall'ascendente, dal genitore, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che con questi abbia una relazione di convivenza”.

In questo reato l'età della persona offesa è modulata (minore *tout court*, minore di sedici anni, minore di quattordici anni, esenzione all'interno del vincolo matrimoniale, etc.) in considerazione delle differenti circostanze e offensività delle azioni vietate.

Il bene giuridico tutelato in entrambe i reati è la libertà sessuale dell'individuo ovvero la libertà di compiere consapevolmente e senza costrizioni le proprie scelte in materia sessuale. Ciò si traduce, in positivo, nel diritto di ciascuno a esplicitare liberamente le proprie inclinazioni sessuali e, in negativo, nel diritto di impedire che il proprio corpo possa essere, senza il proprio consenso, strumentalizzato da altri per il loro soddisfacimento erotico.

⁴⁷ Cfr. art. 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale italiano.

⁴⁸ Cfr. art. 609-*quater* del codice penale (“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza”). Si noti il testo quasi identico tra la norma italiana e quella vaticana, che però abbassa da sedici a quattordici anni la soglia d'età dei minori abusati da chi ha un titolo di cura o autorità.

⁴⁹ In presenza di tali elementi si avrebbe il reato di violenza sessuale.



I reati di violenza sessuale e di atti sessuali sono considerati “a forma libera” e, pertanto, è punibile qualsiasi forma di “contatto” (dal congiungimento carnale di qualsiasi tipo a ogni comportamento libidinoso). Ciò ha fatto discutere la dottrina penalistica italiana se, innanzitutto, per aversi reato è necessario un qualsiasi atto connotato sessualmente in maniera oggettiva o solo quelli miranti a soddisfare le specifiche pulsioni sessuali dell’agente. La dottrina maggioritaria ritiene che non possa e non debba punirsi l’intenzione dell’accusato, ma è necessario ancorare la condotta a qualcosa di oggettivo, che prescindendo dalle convinzioni dei soggetti coinvolti (agente e vittima) o del loro peculiare modo di intendere la sessualità, anche se ciò potrebbe notevolmente mutare a seconda del contesto storico e geografico. L’interpretazione della giurisprudenza e della dottrina penalistica più ricorrente è dell’avviso che si intende atto sessuale quel contatto corporeo, anche fugace ed estemporaneo non solo con le zone genitali, ma più ampiamente con le zone erogene, individuate come tali grazie alle elaborazioni della scienza medica, psicologica, sociologica e antropologica⁵⁰.

Il giudice vaticano, però, oltre alle indicazioni che possono pervenirgli dagli *iuris periti* e dalla giurisprudenza dei vari Stati ha il fondamentale criterio di interpretazione che è dato dal diritto canonico, prima fonte dell’ordinamento⁵¹. La dottrina e le numerose sentenze in materia analoga dei Tribunali ecclesiastici⁵², infatti, stanno specificando cosa debba intendersi per atto sessuale. Partendo dal sesto comandamento del Decalogo e utilizzando i testi della morale cattolica, della prassi della Curia Romana e del magistero pontificio, i canonisti ritengono che in esso rientrino, per esempio, qualsiasi tipo di contatto di organi genitali, toccamenti in zone erogene o genitali, carezze lascive o atti di libidine (per esempio, un bacio se dato in modo lascivo o per lussuria), nonché atti masturbatori compiuti o subiti dal minore.

⁵⁰ Cfr. D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto Penale. Parte Speciale, vol. I, Tutela penale della persona*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2014, cap. I, 3.1.1.

⁵¹ Cfr. G. DALLA TORRE, *Diritto penale vaticano e diritto penale canonico*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 11-31, e P.A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2016*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 29-55.

⁵² La recente eliminazione del segreto pontificio sugli atti riguardanti i delitti sui minori (cfr. FRANCESCO, *Istruzione Sulla riservatezza delle cause*, 6 dicembre 2019, in *L’Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5) e la progressiva pubblicazione e analisi delle sentenze migliorerà ancor di più la conoscenza e l’approfondimento delle questioni giuridiche connesse ai delitti contro i minori.



In dottrina ci si è posti, inoltre, il problema se il delitto in questione si realizza anche quando gli atti vietati non si svolgono nello stesso contesto fisico-temporale. Ciò avviene, per esempio, nei casi in cui il soggetto agente e il minore utilizzino *chat-line*, collegamenti con *webcam*, etc.

La risposta è affermativa. Infatti, tenendo in considerazione la lettera del sesto comandamento e quanto esplicitato su di esso sopra, il fatto che "l'atto impuro" si svolga in un contesto fisico-temporale diverso non inficia assolutamente sul perfezionamento del delitto, che, essendo a forma libera, può essere commesso in qualsiasi modalità⁵³.

Non va, infine, dimenticato il problema, posto da Papa Francesco in numerosi suoi interventi, dell'abuso di autorità in qualunque forma essa venga esercitata (motivi familiari, di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, etc.). Il Legislatore vaticano, considerando il particolare contesto in cui opera e soprattutto il fatto che gli autori dei reati possono essere sacerdoti o comunque degli educatori e in esecuzione delle Convenzioni internazionali, ha positivizzato i continui richiami del Papa e ha inserito tale comportamento come aggravante in entrambe i reati di cui ci siamo ora occupati.

Negli altri articoli del Titolo, e cioè il 6 (prostituzione minorile), il 10 (pedopornografia) e l'11 (detenzione di materiale pornografico), perseguendo ogni tipo di condotta di mercificazione del minore, nonché di aggressione e annientamento della sua personalità sessuale ancora in evoluzione, il bene tutelato è, invece, l'integrità morale e l'intangibilità sessuale del minore e il suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

L'articolo 6 punisce chi "induce un minore alla prostituzione" ovvero "gestisce, organizza, controlla, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile". Se il fatto è commesso in presenza di un minore di quattordici anni vi è un aumento della pena.

Infine, gli articoli 10 e 11 puniscono il primo la pedopornografia, cioè chi

"realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pedopornografico ovvero recluta o induce un minore a partecipare ad esibizioni pornografiche", nonché "chi fa commercio del materiale pedopornografico" oppure "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate

⁵³ Un esempio di tale comportamento può essere il chierico che tramite una *webcam*, chieda al minore e ottenga il compimento di determinati atti sessuali o di assumere determinate pose lascive.



all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori", e anche "chiunque, al di fuori delle ipotesi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico" e "chiunque assiste all'esibizione di materiale pedopornografico";

il secondo, invece, "in via residuale", chi "si procura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico". In tale ultimo caso la pena è aumentata "ove il materiale sia di ingente quantità", cosa che crea evidentemente un problema in sede di giudizio, dovendo il giudice, senza alcun parametro e indicazione normativa come le norme penali richiederebbero in virtù del principio di legalità, determinare autonomamente quando una quantità sia "ingente" o meno.

Si è posta più volte la questione relativa alla scarsa o esigua carica offensiva rintracciabile nella condotta di chi si limiti semplicemente a procurarsi o, addirittura, a detenere solamente materiale pornografico. La punizione anche del semplice detentore, però, è giustificata dal fatto che anche questi, con il proprio comportamento, favorisce un florido mercato, che altrimenti verrebbe meno, a danno dei minori: senza domanda non ci sarebbe offerta. Il comportamento del detentore, infatti, è strumentale al commercio di materiale pornografico, alla sua produzione, distribuzione e al coinvolgimento stesso dei minori nel circuito infernale della pedopornografia.

Nell'unica sentenza di condanna per il reato di detenzione di materiale pedopornografico emessa dal Tribunale vaticano pubblicata⁵⁴, i giudici spiegano che la norma punisce la detenzione di detto materiale, oltre che per evitare l'incentivo alla produzione, anche perché è

"presupposto per una eventuale successiva diffusione del materiale detenuto, con una ulteriore messa in pericolo del bene tutelato. Si tratta [continua la sentenza] di un comportamento atto a sollecitare la domanda di materiale pedopornografico e, conseguentemente, il relativo mercato: il legislatore ha così inteso delineare un[a] chiara ipotesi di delitto ostativo".

In merito più specificatamente alle condotte punite nell'art. 11 ("si procura" e "detiene consapevolmente") il verbo "procurare" sottintende una volontà di ricerca e acquisizione da terzi delle immagini vietate, mentre l'azione del "detenere" implica un'attività ulteriore della semplice "disposizione", tanto è vero che la norma aggiunge anche l'avverbio "consapevolmente". In pratica il materiale deve giungere e restare nella "materiale disponibilità" del soggetto.

Il materiale deve essere

⁵⁴ Trib. S.C.V., sent. 4 dicembre 2014, cit.



“nella concreta e consapevole disponibilità del reo, e ciò va inteso non già nel senso che sia richiesto un contatto fisico costante tra il colpevole ed i dati informatici illeciti, bensì solamente in quello che il primo possa valersi dei secondi non appena lo desidera”⁵⁵.

Nella maggior parte delle volte l’acquisizione avviene attraverso la rete Internet (cosiddetta pedopornografia *on line*) con il *download* e il salvataggio sul proprio computer, o su altri tipi di supporti (memorie USB, *pen drive*, CD, DVD, etc.), di *files* recanti immagini con minori in atteggiamenti lascivi. La rete Internet, rispetto ai tempi passati, ha notevolmente ampliato la possibilità di far circolare tali immagini e senza avere confini geografici. Prima ciò era molto più circoscritto in quanto avveniva tramite fotografie, che erano anche difficile reperire fuori da una ristretta cerchia di persone conosciute in un determinato territorio.

Nel divieto di detenere le immagini ricade anche chi, pur non volendo scaricare l’immagine, invece di cancellarla immediatamente, decide comunque di conservarla per, eventualmente, utilizzarla in un secondo momento, oppure chi riceve una immagine, anche gratuitamente o per caso⁵⁶, e la detiene; di converso non rientrano in questa fattispecie, per esempio, la semplice consultazione estemporanea o la visione delle immagini.

Il soggetto agente, infatti, vedendo, per esempio, fotografie e consultando un determinato sito Internet (cosiddetto *browsing*) né si procura, né detiene il materiale vietato⁵⁷.

Quello che va, pertanto, previamente accertato è che l’azione del detenere avvenga “consapevolmente”. Di conseguenza, non è punibile colui sul cui *computer* vengano ritrovate immagini tra i *files* temporanei di Internet⁵⁸.

⁵⁵ C. PAPAIE, *Il delitto di pedopornografia on line*, in *Ius Missionale*, 6 (2012), pp. 274-275.

⁵⁶ Si pensi all’uso di programmi informatici di scambio di documenti (cosiddetto *peer to peer*) o di determinati siti internet, nei quali inserendo nel motore di ricerca una o più parole chiave o il titolo di un film che si desidera vedere o scaricare, il risultato può essere uno o più *files* con lo stesso titolo del film effettivamente cercato, ma con un contenuto completamente diverso (cosiddetto *fake file*).

⁵⁷ Cfr. C. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, 2^a ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, p. 237.

⁵⁸ Cfr. M. DI VEROLI, *Pedopornografia: aspetti tecnico informatici utili all’accertamento delle responsabilità penali da parte dell’autore*, in C. PAPAIE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 131-159. Durante la navigazione su Internet viene immagazzinata nell’*hard disk* del *computer*, in una cartella denominata *Internet temporary files*, la cronologia della navigazione e delle vere e proprie “tracce” delle pagine *web*



Notevolmente più ampio è l'elemento oggettivo dell'art. 10.

Ben si può dire che l'articolo punisce ogni azione, dalla produzione alla diffusione e consumazione, connessa al "commercio" dei minori. Sono, pertanto, vietate, oltre all'utilizzo di minori nelle esibizioni o nella produzione di materiale pornografiche, azioni quali divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione, divulgazione, trasmissione, importazione, esportazione, offerta, cessione e vendita di materiale pedopornografico, a titolo gratuito o oneroso. Tutto ciò, quindi, che metta a disposizione e renda accessibile detto materiale proibito a un pubblico indeterminato di soggetti (uno o più).

Una particolare norma, anche questa presente nelle legislazioni di vari Paesi⁵⁹, è quella prevista nell'art. 9, che prevedeva che

"quando i delitti previsti negli art. 5, 6, 7, 8, e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni d'età, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Così come formulata la norma, seppure con l'obiettivo di tutelare il minore in modo assoluto e incondizionato, costituisce una deroga ai principi in materia di dolo e di errore sul fatto. L'agente, infatti, è punito per un'ignoranza o per un errore in nessun modo a lui rimproverabile e quindi per una responsabilità oggettiva⁶⁰. Il dibattito dottrinale apertosi sul punto, per esempio, in Italia e una sentenza della Corte costituzionale⁶¹ hanno portato poi il Legislatore italiano a integrare l'omologo articolo con l'inciso "salvo che si tratti di ignoranza inevitabile". Una simile soluzione potrebbe essere seguita anche dall'ordinamento vaticano.

Manca, e ciò lascia un po' perplessi, la non configurazione del reato di adescamento di minorenni⁶², che consiste nel conseguire la fiducia del minore con lusinghe, artifici o minacce al fine di incontrarlo e avere

visitate. In questi casi al reo è attribuibile l'aver visionato le dette immagini vietate, ma non l'averle nella propria disponibilità, anche perché i *files* sono generati automaticamente e conservati (e quindi non scaricati volontariamente) e non sono reperibili se non con particolari conoscenze tecnologiche e informatiche.

⁵⁹ Cfr. art. 609-*sexies* del codice penale italiano pressoché ugualmente formulato, almeno fino alla novella del 2012 (cfr. art. 4 della legge n. 172).

⁶⁰ Si pensi alla difficoltà, a volte, nel distinguere tra un/una diciassettenne e un/una diciottenne.

⁶¹ Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2007, n. 322, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 1^a serie speciale, 1 agosto 2007 n. 30.

⁶² Comportamento invece punito dall'art. 6, § 1, n. 1, delle *Normae* sui delitti riservati.



rapporti di tipo sessuale con lui⁶³. Questa fattispecie, notevolmente aumentata in ogni parte del mondo a causa dell'uso della rete Internet e della telefonia mobile (cosiddetto *grooming*), nei vari Paesi è spesso contestata ai chierici in quanto, anche grazie al rapporto "pastorale" e di "autorità" morale (ma a volte anche giuridico perché, per esempio, è il suo insegnante o formatore) che si instaura con il minore o con la sua famiglia, riescono ad approcciare più facilmente la vittima.

Al fine di evitare ogni possibile impunità, come già aveva fatto Papa Benedetto XVI per i reati in materia finanziaria⁶⁴, Papa Francesco ha emanato, contestualmente alla promulgazione delle Leggi nn. VIII, IX e X, il Motu Proprio *Ai nostri tempi*⁶⁵, con il quale "delega" l'autorità giudiziaria vaticana a giudicare, secondo la normativa vigente nello Stato, i soggetti dell'ordinamento canonico, limitatamente a quelli della Santa Sede (Capi Dicastero, Nunzi Apostolici, titolari di mandati amministrativi o giudiziari, etc.), che, nell'esercizio delle loro funzioni, si rendano colpevoli di uno dei reati previsti nelle Leggi nn. VIII e IX⁶⁶. Tali soggetti, infatti, grazie al sovrapporsi di immunità funzionale e immunità reale (per esempio, un reato commesso da un Nunzio all'estero in Nunziatura oppure da un Ufficiale di una Congregazione presso il suo ufficio all'interno dello Stato o in una zona extraterritoriale), rischiavano di non poter essere perseguiti né dalla magistratura italiana, né da quella vaticana (stante la separazione tra ordinamento canonico e vaticano), né da altra magistratura estera.

I "soggetti canonici" su cui si estende la giurisdizione e la normativa vaticana grazie a questo provvedimento della Suprema Autorità della Chiesa sono molto ampi, anche se tassativamente indicati:

⁶³ Cfr. art. 609-*undecies* del codice penale italiano.

⁶⁴ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario* La Sede Apostolica, 30 dicembre 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 103 (2011), pp. 7-8. Ancor prima, in materia di diritto del lavoro, vedi Motu Proprio *Venti anni or sono*, 7 luglio 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, 101 (2009), pp. 712-713.

⁶⁵ **FRANCESCO**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale Ai nostri tempi*, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), pp. 651-653.

⁶⁶ Sull'estensione della giurisdizione vaticana cfr., *ex multis*, **G. DALLA TORRE**, *Aspetti della giustizia vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 18 del 2013, pp. 17-22; **G. BONI**, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro "canonizzazione"*, in N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 245 ss.



a) “i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate”; b) “i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede”; c) “le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”; d) “ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico” (punto 3).

Conseguenza della “canonizzazione” della normativa vaticana è quindi l’estensione della giurisdizione vaticana, che *naturaliter* giudicherebbe soggetti, chierici o laici, che commettono i delitti nello Stato della Città del Vaticano, oltre il territorio dello Stato (per esempio, sedi extraterritoriali e diplomatiche) e nei confronti di “pubblici ufficiali” che potrebbero non essere perseguiti perché immuni in ragione delle funzioni pubblicistiche da loro esercitate⁶⁷.

Proprio in virtù di questa norma canonica il Tribunale vaticano ha potuto procedere avverso due diplomatici vaticani, entrambe tratti in arresto cautelare durante le indagini: nel primo caso ha avviato un procedimento⁶⁸, conclusosi anticipatamente per la morte dell’imputato, nei confronti di un Nunzio che si presumeva avesse commesso reati contro minori nella Nunziatura presso la Repubblica Dominicana e nel territorio dello Stato vaticano⁶⁹; nel secondo ha condannato, per la prima volta, un Consigliere di Nunziatura, in servizio negli USA, per detenzione di materiale pedopornografico a cinque anni di reclusione e 5.000 euro di multa.

4 - I provvedimenti del 26 marzo 2019

⁶⁷ Per un approfondimento cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 158-162.

⁶⁸ In quanto insignito dell’ordine episcopale e trattandosi di una causa penale il processo avrebbe dovuto svolgersi presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 23 della Legge 21 novembre 1987, n. CXIX sull’ordinamento giudiziario vaticano. Tuttavia era incardinato presso il Tribunale in quanto l’imputato era stato precedentemente condannato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede alla dimissione dallo stato clericale.

⁶⁹ Si tratterebbe di abusi su minori, commessi prima del settembre 2013 (entrata in vigore della Legge VIII/2013) presso la Nunziatura di cui era titolare, e di detenzione di materiale pedopornografico, commesso tra il 2013 e il 2015 nello Stato.



La normativa vaticana in materia di tutela dei minori si è arricchita, da ultimo, della Legge 26 marzo 2019, n. CCXCVII “sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili”⁷⁰.

La Legge in questione, uno dei frutti dell’Incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa, svoltosi in Vaticano nel febbraio 2019, su iniziativa del Papa⁷¹, è il primo di tre provvedimenti che il Papa ha firmato nella stessa data e offre una nuova disciplina processuale per la tutela dei soggetti ritenuti più deboli, volta a garantire una maggiore protezione delle vittime dei reati, sia come soggetti offesi, sia come testimoni (per esempio, garantendo un’assistenza psicologica adeguata).

Le disposizioni previste da questa nuova Legge si applicano a tutti i reati previsti nel Titolo II della Legge n. VIII del 2013, “nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato”.

La prima novità che introduce questa Legge è, infatti, proprio l’equiparazione al minore delle “persone vulnerabili” (art. 1, secondo comma). Si intende tale “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa” (art. 1, terzo comma). Tale nuova norma, per la sua ampiezza, potrebbe creare alcune difficoltà agli interpreti in quanto la definizione appare svincolata da criteri oggettivi che permettono di individuare gli stati di vulnerabilità⁷². Tuttavia, se la *ratio legis* è quella di offrire la più ampia tutela possibile ai soggetti deboli, l’interprete ne deve fare discendere che rientrano nel novero delle persone vulnerabili ai fini della presente legge tutti coloro che hanno, in maniera continua o occasionale, una qualsiasi tipologia, anche non medicalmente accertata, di incapacità, “debolezza” rispetto a un altro o resistenza all’offesa. Anche in questo caso un aiuto potrebbe giungere dalla dottrina canonistica e dalle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Il testo novellato nel 2010 delle *Normae sui delicta graviora*⁷³, infatti, ha equiparato ai minori chi ha “abituamente

⁷⁰ In *L’Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 7.

⁷¹ Cfr. F. LOMBARDI (a cura di), *Consapevolezza e purificazione*, cit.

⁷² C.-M. FABRIS, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 27 (2019), pp. 400-401.

⁷³ Cfr. art. 6, § 1, 1°, delle *Normae de gravioribus delictis* approvato con il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II del 30 aprile 2001 (in *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), pp. 737-739), così come modificato nel 2010 (cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Rescriptum ex audientia Ss.mi* con il quale è emendato il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102



un uso imperfetto della ragione". Anche se il testo canonico è meno rigido, in quanto prevede - come detto - che l'uso imperfetto della ragione sia abituale, ciò nondimeno è interessante notare che la dottrina ritiene già configurabile il reato quando ci sia uno stato mentale (e in questo caso anche fisico) alterato⁷⁴.

Altra interessante novità, prevista dal primo comma dell'art. 2, è l'introduzione, senza alcuna distinzione, della perseguibilità d'ufficio per i reati in questione. Ciò rende, quindi, non più necessaria la querela di parte né per iniziare, né per proseguire il procedimento penale.

Un cenno va fatto anche in merito alla prescrizione.

Come già avvenuto con la normativa canonica qualche anno prima⁷⁵, il Papa ha voluto innalzare anche nell'ordinamento vaticano i termini per la perseguibilità di questi odiosi reati portandoli a venti anni a decorrere, se la vittima è un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno d'età.

Con tale decisione si vuole permettere al minore che ha subito abusi non solo di avere più tempo per denunciare i fatti, ma anche, con il raggiungimento della maggiore età e quindi di una maggiore maturità, di avere più consapevolezza dei fatti e, ove assente, la libertà da vincoli subiti in precedenza (si pensi, per esempio, al minore alunno in una scuola o a quello ospite in una comunità di accoglienza gestite da sacerdoti o ancora a un seminarista, etc.).

Una importantissima innovazione introdotta da questa Legge con l'articolo 3 è l'introduzione dell'obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali. Questi, "senza ritardo", devono presentare denuncia agli organi competenti qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano notizie o fondati motivi di ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati puniti dalla Legge VIII se commessi nel territorio dello Stato, in pregiudizio di residenti o cittadini dello Stato oppure da parte di pubblici ufficiali dello Stato⁷⁶ o della Santa Sede⁷⁷ nell'esercizio delle loro funzioni.

(2010), pp. 419-430).

⁷⁴ Cfr. C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 56.

⁷⁵ Cfr. art. 7 delle *Normae de gravioribus delictis* come da ultimo novellato nel 2010.

⁷⁶ Cfr. art. 207 codice penale vaticano, così come codificato dall'art. 21 della Legge 11 luglio 2013, n. IX.

⁷⁷ Cfr. punto 3 del citato Motu Proprio *Ai nostri tempi*.



All'obbligo è associata anche una sanzione penale: multa, che diventa reclusione per gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

L'obbligo di denuncia, ovviamente, viene meno se i fatti sono stati conosciuti in occasione della confessione sacramentale⁷⁸.

La Legge n. CCXCVII prosegue stabilendo una serie di disposizioni da osservarsi per garantire riservatezza e aiuto ai minori e alle persone a essi equiparati.

L'articolo 4 impone che la persona offesa sia informata sui suoi diritti e sui servizi messi a sua disposizione dallo Stato, nonché su come procedono le varie fasi del procedimento, se siano state adottati (e revocati) provvedimenti limitativi della libertà personale a carico degli imputati. Ella, inoltre, ha diritto di essere sentita, di vedere tutelata la propria immagine, sfera privata e dati personali, di non aver contatti diretti con l'imputato e di potere presentare prove e sollecitare il compimento di specifiche attività d'indagine.

Questo articolo, oltre a tutelare la *privacy*, si pone l'obiettivo sia di evitare sofferenze alla vittima (vedi il non avere contatti con il presunto colpevole, l'essere informata se vengono adottate misure cautelative, etc.), sia di permettergli il diritto di difesa (vedi la possibilità di essere sentita, di chiedere specifici atti di indagine, etc.).

L'articolo 5 disciplina le nuove modalità di audizione del minore: possibilità di essere accompagnato da un avvocato di fiducia e da un maggiorenne, presenza obbligatoria di uno psicologo se il minore ha meno di quattordici anni, utilizzo della videoregistrazione.

Gli articoli 6 e 7 dettano specifiche norme "di comportamento" per il promotore di giustizia e per il Tribunale. Al primo, in particolare, spetta garantire la sicurezza e l'integrità fisica della persona offesa, anche allontanando l'indagato dalla stessa vittima o da altri minori sia per prevenire la reiterazione dei reati, sia per tutelare il minore e i suoi familiari. Egli poi svolgerà l'indagine "con carattere prioritario e nel rispetto della dignità e dell'integrità fisica e psichica della persona offesa" e, se constatata un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali, deve chiedere al giudice unico la nomina di un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne curi l'interesse. Al secondo, invece, nei giudizi *de quibus*, viene data la possibilità di ordinare che si proceda a porte chiuse, di disporre che la deposizione del minore avvenga in videoconferenza o mediante l'uso di un vetro-specchio e di nominare un

⁷⁸ Per rimarcare l'inviolabilità del sigillo sacramentale è intervenuta, il 29 giugno 2019, la Penitenzieria Apostolica con una Nota *sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* (in *L'Osservatore Romano*, 2 luglio 2019, pp. 7-8).



curatore speciale che rappresenti, a spese dello Stato, gli interessi del minore in caso di conflitti di interesse. All'autorità giudiziaria, infine, qualora l'imputato sia un chierico o un religioso, viene imposto l'obbligo di inviare copia della sentenza e degli atti processuali al suo Ordinario o Superiore Maggiore per l'adozione delle misure canoniche⁷⁹.

La Legge, poi, oltre agli aspetti processualistici, disciplina anche la creazione di un apposito "Servizio di accompagnamento", incardinato nella Direzione di Sanità e Igiene. Numerosi sono i compiti previsti in capo a questo nuovo "ufficio": tra le altre cose, offrire un servizio di ascolto e garantire assistenza medica e sociale, "compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza", alle persone offese e ai loro familiari, agevolare il ricorso della vittima all'autorità giudiziaria, illustrare i suoi diritti e il modo di farli valere, adottare linee guida per il trattamento dei minori, formare sui rischi in materia di sfruttamento e abuso sessuale e sui mezzi utili a identificare e prevenire tali offese⁸⁰. Quest'ultimo aspetto è ritenuto dal Legislatore molto importante in quanto viene previsto che il "Servizio" venga impiegato sia dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) per la predisposizione di appositi programmi di formazione rivolti al personale del Governatorato (art. 10, secondo comma), sia dalla Commissione per la Selezione del personale "per adottare orientamenti e definire procedure allo scopo di accertare l'idoneità dei candidati [all'assunzione del personale del Governatorato a interagire con i minori]" (art. 11, secondo comma).

Il secondo provvedimento firmato dal Papa il 26 marzo 2019, in qualità di Supremo Pastore della Chiesa, è un Motu Proprio al fine di "rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili"⁸¹.

⁷⁹ Nella citata sentenza del 4 dicembre 2014 il Tribunale vaticano ha ricordato che non esiste un pericolo di violazione del principio del *ne bis in idem* tra procedimento vaticano e quello canonico, in quanto le finalità e gli strumenti di repressione e le tipologie di pene sono differenti e riguardano uno l'ambito temporale e l'altro quello spirituale. Sul punto vedi per l'Italia Cass. pen., sez. III, sentenza n. 21997 del 18 maggio 2018, in *Diritto e Religioni*, 13 (2018), 1, con nota a margine di F. TRAPANI, *Ne bis in idem, processo penale e processo canonico*, pp. 637-651).

⁸⁰ Per un approfondimento cfr. G. NÚÑEZ, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 345-350.

⁸¹ FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* La tutela dei minori, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 6.



Anche quest'ultimo Motu Proprio, così come già avvenuto con gli interventi di Papa Benedetto XVI nel 2010⁸² e dello stesso Papa Francesco nel 2013⁸³, è una legge speciale in quanto le norme ivi contenute sono precipuamente rivolte alle persone operanti nella Curia Romana e inoltre procede a canonizzare la legge vaticana e a ribadire (reati previsti dalla Legge n. VIII del 2013) e ampliare (articoli 372, 386, 389, 390 e 391 c.p., nonché comportamenti in danno di persone vulnerabili) la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nei confronti dei "pubblici ufficiali" della Santa Sede⁸⁴.

Il testo normativo prevede, per la prima volta nell'ordinamento canonico, anche se limitatamente ai pubblici ufficiali della Santa Sede⁸⁵, l'obbligo di denuncia, "senza ritardo", al promotore di giustizia vaticano di eventuali reati in danno di minori o persone vulnerabili. Il testo del Motu Proprio sul punto è identico a quanto disciplinato nell'art. 3, primo comma, della Legge CCXCVII. L'emanazione di due provvedimenti per introdurre lo stesso principio è stato necessario, trovandoci dinanzi a due ordinamenti distinti e separati, anche se con lo stesso "sovrano": nella Legge vengono obbligati alla denuncia i pubblici ufficiali dello Stato, nel Motu Proprio i pubblici ufficiali della Santa Sede.

Il Motu Proprio, infine, estende la competenza e i compiti del Servizio di accompagnamento di cui all'art. 9 della Legge CCXCVII anche alla Curia Romana e alle Istituzioni collegate con la Santa Sede e obbliga ad accertare l'idoneità a interagire con i minori anche nella selezione e nell'assunzione del personale della Santa Sede.

Oltre all'aspetto prettamente normativo, il Motu Proprio dà delle linee d'azione valedoli sia per la Curia Romana, sia per lo Stato della Città del Vaticano. Tra queste, oltre al mantenimento di una

"comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione",

⁸² Motu Proprio *La Sede Apostolica*.

⁸³ Motu Proprio *Ai nostri tempi e La promozione dello sviluppo* dell'8 agosto 2013 (in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), pp. 811-814).

⁸⁴ Cfr. punto 2 del Motu Proprio *Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013.

⁸⁵ Poi esteso in un certo qual senso a tutto l'ordinamento canonico dall'art. 3, § 1 del Motu Proprio di Papa Francesco *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 (in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, p. 10). L'obbligo di denuncia consiste nel segnalare i fatti conosciuti all'Ordinario competente da parte di chierici e religiosi (cfr. art., 3, § 1).



si indicano: a) il diritto delle vittime di essere accolte, ascoltate, accompagnate e supportate spiritualmente, medicalmente, psicologicamente e legalmente; b) la garanzia per gli imputati di avere un processo equo e imparziale, “nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena”; c) la rimozione dagli incarichi del condannato; d) l’offerta per il condannato di un adeguato supporto per la riabilitazione psicologica e spirituale, “anche ai fini del reinserimento sociale”; e) la riabilitazione della buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente; f) la predisposizione di una adeguata formazione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Il terzo e ultimo atto emanato il 26 settembre 2019 da Papa Francesco sono le Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili⁸⁶. Tali Linee Guida - nome insolito per un documento pontificio o vaticano -, pur non avendo un contenuto strettamente normativo, sono comunque estremamente utili nel codificare comportamenti corretti e buone prassi: se rispettati assicurano una assoluta tutela dei minori, se non seguiti scrupolosamente possono, invece, fare facilmente emergere intenzioni fraudolente da parte dei trasgressori.

Differentemente dal Fabris⁸⁷, anche se i destinatari e il territorio (Vicariato della Città del Vaticano) coincidono quelli dello Stato della Città del Vaticano, ritengo che questo utile “*vademecum*” non rientri direttamente tra le fonti dell’ordinamento giuridico vaticano, seppure tra i “regolamenti e direttive”, ma solo indirettamente in quanto atto dell’ordinamento canonico. Il provvedimento, infatti, è stato emanato dal Papa in qualità di vescovo della sua diocesi.

A parere dello scrivente questo documento, nonostante la novità linguistica usata⁸⁸ e fermo restando la forza implicita di queste “norme di comportamento” in quanto provenienti direttamente dal Papa, potrebbero essere incasellate tra le “istruzioni” di cui al can. 34 CIC. D’altronde queste Linee Guida

⁸⁶ VICARIATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Linee Guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, pp. 6-7.

⁸⁷ C.-M. FABRIS, *Le recenti riforme*, cit., p. 411.

⁸⁸ Negli ultimi anni in molte nazioni è sempre più frequente la prassi di emanare documenti, soprattutto da parte di enti pubblici indipendenti che hanno funzioni di indirizzo o vigilanza (in Italia si pensi alle Linee Guida dell’ANAC o dell’ANVUR), che indicano come svolgere determinati atti o funzioni in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale (cosiddetta *soft law*). Ovunque si è aperto un dibattito, ancora non concluso, sia dottrinario sia giurisprudenziale sul valore giuridico e la vincolatività di tali “linee di indirizzo”.



“rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell’eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate a esecuzione e li obbligano nell’esecuzione stessa delle leggi” (can. citato).

La scelta dell’uso di questa tipologia di atto è stata forse dettata dal fatto che è l’ambito pastorale ad avere un contatto più diretto e immediato con i minori.

Il documento, emanato *ad experimentum* per tre anni, è, infatti, precipuamente rivolto ai parroci, ai canonici, ai cappellani e agli assistenti spirituali, agli educatori del Preseminario “San Pio X” e a tutti coloro che “operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno della comunità ecclesiale del Vicariato della Città del Vaticano”.

A questi soggetti si “consiglia” di

“usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori; fornire loro modelli positivi di riferimento; essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori; segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso; rispettare la sfera di riservatezza del minore; informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative; usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network” Inoltre, “è severamente vietato: infliggere castighi corporali di qualunque tipo; instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore; lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica; rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi; discriminare un minore o un gruppo di minori; chiedere a un minore di mantenere un segreto; fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo; fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori; pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori”.

Il testo offre, poi, una serie di indicazioni per la trattazione delle segnalazioni dei presunti casi di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento. Chi ha notizia di un abuso deve informare il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori, una nuova figura creata per coordinare e verificare l’attuazione delle Linee Guida⁸⁹ affinché “sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma

⁸⁹ Le sue funzioni saranno poi in parte riprese nel Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (art. 2).



di violenza o di abuso". A coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito ecclesiale, nonché ai loro familiari, viene assicurata accoglienza, ascolto e accompagnamento e offerta "assistenza medica e sociale, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale".

Le segnalazioni ricevute devono poi essere trasmesse al promotore di giustizia vaticano e, se l'autore del fatto è un chierico o religioso, all'Ordinario o Superiore Maggiore competente per le opportune valutazioni canoniche. Se l'Ordinario competente è lo stesso Vicario Generale spetterà a lui procedere all'indagine canonica previa sulla verosimiglianza del delitto e informare, se del caso, la Congregazione per la Dottrina della Fede⁹⁰.

5 - Conclusioni

Lo Stato della Città del Vaticano, seppure piccolissimo da un punto di vista territoriale e con un esiguo numero di cittadini, ogni giorno è al centro dell'attenzione del mondo intero ed è preso come punto di riferimento da miliardi di persone, anche non cattoliche, in quanto sede di una delle autorità morali più importanti e influenti del pianeta.

In considerazione del messaggio evangelico predicato ogni giorno e della presenza di numerosissimi sacerdoti, pastori di anime, il Legislatore vaticano ha posto rimedio alle lacune presenti nel suo ordinamento in merito alla tutela dei minori. Tali lacune sono state causate probabilmente, più che da una mancanza di attenzioni per i soggetti più deboli, dall'aver recepito (e pressoché mai modificato o integrato) il codice penale italiano vigente nel 1929 che era stato redatto in un periodo storico (1889) poco sensibile (o non sensibile quanto quello odierno) alla tutela dell'infanzia.

Le numerose e severe disposizioni emanate in questi ultimi anni⁹¹ hanno sensibilmente aumentato i diritti dei minori e la loro tutela: ora lo Stato della Città del Vaticano, e in generale la Curia Romana, è un luogo molto più sicuro e pieno di garanzie.

Anche grazie alla canonizzazione della legge vaticana e all'estensione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ai soggetti

⁹⁰ Cfr. articoli 16 e 19 delle *Normae de gravioribus delictis*.

⁹¹ Alle disposizioni normative esaminate devono aggiungersi le altre iniziative intraprese dalla Santa Sede, non ultima l'istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.



canonici, l'ordinamento vaticano offre ora ai minori e alle persone vulnerabili una tutela veramente ampia e una rete di particolare protezione, in alcuni casi anche maggiore rispetto a quella offerta dagli altri Stati, punendo sia azioni che possono essere commesse con facilità (abusi o detenzione di materiale pedopornografico), sia fatti "residuali" (vendita o arruolamenti di minori, prostituzione minorile, etc.). Non solo, ma sono state predisposte anche una serie di garanzie processuali (ascolto assistito, diritto alla riservatezza, etc.) e di sostegno (vedi l'istituzione di un Servizio di accompagnamento, i corsi di formazione, le norme di comportamento) sicuramente all'avanguardia.

Dopo l'emanazione di questi ultimi provvedimenti si intravede solo qualche rischio: il susseguirsi e il sovrapporsi di provvedimenti, a vario livello; un mero aumento degli "oneri burocratici" e una limitazione e spontaneità delle azioni pastorali per la paura di commettere errori; un sistema di accompagnamento e formazione ancora del tutto da verificare in quanto all'efficacia.

Ovviamente tutto è migliorabile: gli interventi della dottrina ed eventuali sentenze dell'autorità giudiziaria potranno far luce su alcuni aspetti ancora non del tutto chiari e definiti e l'esperienza concreta ci dirà cosa sarà ancora da modificare o integrare. Tuttavia si potrà anche avere un ordinamento perfetto e servizi eccellenti, ma se non ci saranno una cultura e una formazione personale adeguate non ci sarà mai norma, anche la più restrittiva possibile, che possa far evitare questi comportamenti turpi.